

proposta di legge n. 414

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Eusebi, Massi, Ortenzi, Traversini, Romagnoli, Perazzoli

presentata in data 15 maggio 2014

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE MARCHE

Signori consiglieri,

la regione Marche è l'unica regione in Italia ad avere un nome al plurale e risulta fra quelle più frammentate anche dal punto di vista linguistico.

A un primo esame nella nostra regione si possono individuare tre gruppi linguistici, a loro volta suddivisi in diversi vernacoli: la famiglia dialettale del nord delle Marche, di derivazione gallo-italica, quella del centro (marchigiano centrale) e quella del sud (aso-truentino). Le tre aree dialettali si sono generate e diversificate nel tempo in base alla diversa storia del territorio di appartenenza e agli influssi delle popolazioni che vi si sono stanziati. I dialetti parlati nelle aree estreme della regione sono fra loro assai differenti e spesso incomprensibili.

Gli idiomi locali si sono modificati nel tempo ed anche ai nostri giorni continuano a modificarsi generando commistioni o addirittura l'estinzione di alcune forme, come è avvenuto per qualche dialetto parlato in zone ristrette, specie nelle campagne.

Tale varietà di linguaggi nella nostra regione rappresenta certamente una ricchezza, un patrimonio culturale da salvaguardare e da conservare anche per la memoria delle future generazioni.

A livello locale i diversi idiomi sono mantenuti in vita e si esprimono spesso grazie a compagnie teatrali dialettali che sono sorte e continuano a sorgere in molte località delle Marche. Esistono anche concorsi di poesia dialettale non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale e internazionale. In alcune città italiane esiste perfino un quotidiano in vernacolo.

Il dialetto testimonia e fa rivivere il nostro passato: salvaguardarlo vuol dire mantenere viva la nostra storia, le nostre radici. E questo non significa scadere in uno sterile e anacronistico regionalismo: infatti le Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi rispettivamente il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005, hanno ritenuto di includere questa preziosa for-

ma di documentazione orale nel patrimonio culturale immateriale.

Alcune parole del dialetto non trovano una facile corrispondenza nella lingua italiana e rischiano di diventare, nel tempo, incomprensibili. Inoltre è interessante notare che nelle opere di Leopardi compaiono forme contratte di parole che ancora oggi sopravvivono nel dialetto di alcune località nei dintorni di Recanati.

La lingua dialettale è anche depositaria di saggezza: ci sono detti e proverbi solo in dialetto, spesso riferiti alla vita dei campi, a tradizioni o a stili di vita appartenuti alle generazioni passate e ormai scomparsi.

Pertanto è opportuno non disperdere un patrimonio immateriale tanto ricco, prezioso e vario, testimone e veicolo della nostra storia. Questa legge rappresenta un contributo per la sua salvaguardia e la sua valorizzazione.

La presente legge è composta da nove articoli.

L'articolo 1 riconosce l'importanza delle espressioni di identità culturale collettiva e della salvaguardia dei beni culturali immateriali.

Nell'articolo 2 si dà la definizione di dialetto.

Con l'articolo 3 vengono stabiliti i compiti della Regione, anche in collaborazione con istituti e centri culturali qualificati, pubblici e privati, e con le Università delle Marche.

L'articolo 4 definisce i compiti dei Comuni.

Nell'articolo 5 vengono previste indagini sulla toponomastica.

Nei limiti delle risorse disponibili e di concerto con le Università marchigiane, con l'articolo 6 si istituiscono apposite borse di studio sui dialetti delle Marche.

L'articolo 7 istituisce la Rassegna regionale del teatro dialettale, valorizzando le compagnie teatrali presenti nella regione.

L'articolo 8 prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emani un regolamento per definire le sue modalità di attuazione.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza delle espressioni di identità culturale collettiva così come stabilito dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che riprende quanto stabilito dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi rispettivamente il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, promuove ogni iniziativa che garantisca forme di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico marchigiano nelle sue diverse e multiformi espressioni.

Art. 2
(Dialetti delle Marche)

1. Ai fini di questa legge è considerato dialetto ogni sistema linguistico di ambito geografico o culturale limitato con caratteristiche tipiche di quel particolare territorio.

Art. 3
(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale promuove:

- a) studi e ricerche scientifiche sui dialetti presenti nel proprio territorio anche al fine del loro censimento, eventualmente in collaborazione con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati;
- b) attività editoriali e culturali, con particolare attenzione alle manifestazioni teatrali e cinematografiche finalizzate a valorizzare il patrimonio rappresentato dai diversi dialetti locali.

2. La Regione può avvalersi delle Università marchigiane presso le quali sono già attivi o saranno avviati specifici corsi di studio sui dialetti marchigiani sulla base di appositi accordi da sottoscrivere secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 4
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni mettono a disposizione della Regione ogni materiale utile a documentare i diversi dialetti marchigiani, anche con l'apporto di enti, istituti e associazioni senza fini di lucro presenti sul proprio territorio.

Art. 5*(Toponomastica)*

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica e contribuisce alle iniziative promosse dai Comuni, singoli o associati, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 6*(Sostegno di studi e ricerche)*

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli studi e delle ricerche previsti da questa legge, di concerto con le Università marchigiane, istituisce apposite borse di studio per tesi di laurea sui dialetti delle Marche, in numero compatibile con le risorse disponibili.

Art. 7*(Rassegna regionale del teatro dialettale)*

1. Nell'ambito della Giornata delle Marche, di cui alla legge regionale 1° dicembre 2005, n. 26 (Istituzione della "Giornata delle Marche"), è istituita la Rassegna regionale del teatro dialettale cui possono partecipare le compagnie dialettali presenti nella regione e che si concluderà con la premiazione della migliore rappresentazione.

Art. 8*(Regolamento)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, emana un regolamento per definire le modalità per la sua attuazione.

Art. 9*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 dalle rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nell'UPB 53101 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

PdI concernente: Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico delle Marche

Iniziativa Consiglieri: Marinelli, Eusebi, Ortenzi, Massi, Traversini, Romagnoli, Perazzoli

Articolo		Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
				2015	Anni successivi	
1	Finalità	Corrente	Continuativa			
2	Dialetti delle Marche	Senza oneri				
3	Compiti della Regione	Corrente	Continuativa			
4	Compiti dei Comuni	Senza oneri				
5	Toponomastica	Corrente	Continuativa			
6	Sostegno di studi e ricerche	Corrente	Continuativa			
7	Rassegna Regionale del teatro Dialettale	Senza oneri				
8	Regolamento	Senza oneri				
9	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	Legge finanziaria	Utilizzo quota parte entrate libere della Regione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA DI COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lispi)

